

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
in possesso del seguente titolo di studio _____
e la sottoscritta _____
nata a _____ il _____
in possesso del seguente titolo di studio _____
ambedue residenti a _____
in via/piazza _____ n.° _____ cap _____
genitori di _____
nato/a a _____ il _____,
che frequenta la classe _____,

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità

- di volersi avvalere della facoltà di provvedere all'istruzione del ___ propri ___ figli ___ nel grado corrispondente alla classe _____ primaria / secondaria di primo grado, avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico della loro figlia per l'anno scolastico 20__/20__
- che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ___ propri ___ figli ___
- che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. L. vo 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione.
- che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____, con indirizzo _____
- che si impegnano a mantenere contatti con la scuola, per ricevere informazioni e per comunicare eventuali variazioni;

- che si impegnano a produrre domanda di ammissione alla classe successiva entro e non oltre i termini previsti per legge;
- che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere alla propria figlia l'esame annuale di idoneità alla classe successiva ;
- che si impegnano a comunicare in tempo utile a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;
- di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale.

Si allegano:

- fotocopie della carta d'identità di entrambi i genitori/legali rappresentanti dell'alunno

ROMA, _____

In fede

Il padre _____

La madre _____

La Scuola Familiare è la possibilità da parte dei genitori, di impartire direttamente l'istruzione ai propri figli o di avvalersi di figure professionali da loro scelte. Contrariamente a quello che si crede, in Italia ad essere obbligatorio è il grado d'istruzione minimo da raggiungere e non la frequenza scolastica.

La Costituzione italiana recita appunto così:

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 - (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(...).

Art. 34 - (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. E' quindi chiaro che è il genitore ad avere la responsabilità di occuparsi dell'istruzione del figlio (anche tramite scuole private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possa occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in sua vece.

Numerosi sono, infatti, anche i decreti legislativi e le circolari ministeriali che si occupano nello specifico di disciplinare la scuola familiare (chiamata paterna):

Decreto Legislativo 297/94 (...) Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Questo d.l. come pure il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005, chiariscono e ripetono che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. I genitori che desiderano intraprendere la strada della scuola familiare, devono in sostanza darne comunicazione alla direzione didattica di competenza ogni anno per l'anno successivo, e tale domanda va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, entro il mese di gennaio precedente l'inizio effettivo della scuola. Alla prima domanda dovrebbe essere allegata (se ne viene fatta richiesta) anche l'autocertificazione attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche dei genitori. E' sempre consigliato andare prima anche di persona a conoscere il dirigente scolastico in modo da poter instaurare un rapporto di fiducia e stima reciproca. E' un diritto praticare la scuola familiare, ma è altrettanto vero che la scuola pubblica può fare dei controlli se ha forti dubbi sull'assolvimento dell'obbligo, o se la famiglia sfugge ad ogni contatto.

Ultimo riferimento normativo: CM 28/2014 (allegato A)

ESAMI DI IDONEITA'

L'ultima C.M. n. 35 del 26/3/2010, oltre a ribadire il fatto che l'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli, regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue: (...) All'obbligo scolastico si adempie: (...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 114 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76). (...)

Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: • ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; • coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: 1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; 2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).

ALLEGATO A - C.M. ISCRIZIONI ALLE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO PER L'A.S. SUCCESSIVO

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniora, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

d) Scuola secondaria di primo grado

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell'allegato documento tecnico, direttamente alla scuola prescelta.

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell'Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d'ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.

Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

Per l'iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno barrare l'apposita casella del modello on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni dopo tale scadenza.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale viciniora, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.

Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Obbligo di istruzione

Nell'attuale ordinamento, l'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).

I dieci anni dell'obbligo si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una

qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. In tale contesto, il momento dell'iscrizione rappresenta un passaggio importante sia sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra i diversi soggetti indicati al punto A, sia per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni meglio precisate al punto B.

a) Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- I genitori, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
- Le istituzioni scolastiche, da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
- L'Amministrazione, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Le regioni e gli enti locali, cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

b) Modalità di assolvimento

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l'istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l'istruzione parentale, potranno assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:

- Iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- Iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 7411/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata **entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile. I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della

eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

**DOMANDA ESAME DI IDONEITÀ ALLA CLASSE SUCCESSIVA
O PER ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
CANDIDATI PRIVATISTI**

SCADENZE:

- 15 marzo: comunicazione di ritiro dalla scuola frequentata
- 20 marzo: domanda di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo
- 30 aprile: domanda esame di idoneità alla classe successiva (per le altre classi)

I sottoscritti:

(cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario)

Cell. _____

Mail _____

(cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario)

Cell. _____

Mail _____

CHIEDONO PER

il/la proprio/a figlio/a _____

nato/a a _____ (_____) in data ____/____/____

codice fiscale _____ residente in Via _____

n. _____ cap _____ Comune di _____

l'ammissione agli esami di idoneità per la classe _____ della scuola (barrare con una crocetta):

primaria

secondaria di I grado

Istituto Scolastico _____

OPPURE

che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso codesto I.C. le Prove Nazionali Invalsi e l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di privatista nelle sessioni ordinarie nel corrente a.s.: al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è infatti sostituito dall'esame di stato;

A tal fine dichiarano:

- Che il/la candidato/a è in possesso di idoneità alla classe _____ della scuola (barrare con una crocetta): [] primaria [] secondaria di I grado, conseguito nell'a.s. _____ / _____ presso la scuola: _____
(specificare denominazione e indirizzo)
- che il/la candidato/a ha studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e:
_____;
- che il/la candidato/a:
 - si avvale dell'insegnamento della religione cattolica []
 - NON si avvale dell'insegnamento della religione cattolica []
- di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti;
- l'alunno sopra indicato non ha frequentato alcuna scuola statale o paritaria nell'anno in corso
oppure
- l'alunno si è ritirato entro il 15 marzo del corrente a.s. dall'Istituto Statale o paritario
_____ in data _____
- alla relativa preparazione si è provveduto con Istruzione Familiare oppure con frequenza presso la Scuola Privata _____

Allegano a tal fine la seguente documentazione:

- copia documento di identità dei dichiaranti;
- copia del codice fiscale dell'allievo e di un suo documento di identità
- copia ultima pagella (ammissione alla classe);
- programmi svolti

Roma, ____ / ____ / ____

Madre: _____

Padre : _____

(Tutore _____)

Se genitore unico firmatario:

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

¹ Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

Firma: _____

RICHIESTA ESAMI IDONEITÀ - CANDIDATI PRIVATISTI

Riferimenti normativi

D. Lgs. 62/17 art. 10
D. Lgs. 76/05 art. 1
D. Lgs. 297/94 art. 111
Circolare Miur n. 27/11
Nota Miur n. 1865/17
Nota n. 2589 del 05-02-2020 Usr Marche
Nota ministeriale annuale sulle iscrizioni

L'istruzione parentale è prevista, in termini sostanzialmente identici, sia dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 297/1994 ("Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione") che dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 76/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"); quest'ultima norma, in particolare, prevede che "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". L'art. 23 del D. Lgs. 62/2017 dispone inoltre che "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

D. Lgs. 62/17 - Art. 10 Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Gli adempimenti richiesti possono essere così riassunti:

- la famiglia presenta all'inizio di ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola "del territorio di residenza", da intendersi per il primo ciclo come l'istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno. Se frequentante, entro il 15 marzo comunica il ritiro dalla scuola.
- La famiglia presenta inoltre la domanda di ammissione all'esame di idoneità entro le seguenti scadenze:
 - entro il 20 marzo se trattasi di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo
 - entro il 30 aprile per le altre classi
- l'istituzione scolastica che riceve la comunicazione assume la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione;
- l'istituzione scolastica è responsabile della registrazione a SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità;
- l'esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza;
- al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di stato;
- in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- in caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame

CM n. 27/2011:

- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
 - siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
 - siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
 - siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata

Commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Calendario d'esame e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con al sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.